

Considerato che, in virtù dell'art. 5 del D. L. 7 febbraio 1948, n. 48, la revoca dei suddetti provvedimenti ripristina "ex tunc", ai soli fini giuridici, la posizione di ruolo e di anzianità posseduta alla data dei provvedimenti stessi, il Direttore ritiene che i relativi effetti economici debbano avere decorrenza soltanto dalla data di entrata in vigore del citato decreto e cioè dal 21 febbraio 1948.

Il Consiglio, su conforme avviso favorevole espresso dal Comitato permanente nella seduta del 22 settembre corrente, approva.

3°) Riammissione in servizio del Segretario capo in rendita di invalidità Prof. Rosa Rota in Platano di anni 37

Il Direttore generale espone che l'impiegata in oggetto fu collocata in rendita di invalidità il 1° luglio 1943, perché affetta da "infiltrazione t. b. c. apicale destra", a norma degli artt. 41 - comma b) - e 44 del contratto collettivo di lavoro.

La Prof. Rota è stata sottoposta, in data 30/7/1948, a visita medica collegiale da parte di una Commissione sanitaria composta dal medico capo Dr. Alberto Starina e dai